Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Sabato, 18 settembre** **Numero 222**

Lunedì, 20 settembre, festa nazionale, giusta la legge del 9 luglio 1895, n. 401, non si pubblicherà la "Gazzetta ufficiale".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il prefetto di Catania, con decreti 31 agosto per i comuni di Belpasso e Acicatena, e 1° settembre per il comune di Riposto, ha esteso i poteri del commissario agli alloggi di Catania ai detti Comuni.

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 14 agosto 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 1.028.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Per provvedere a talune spese determinate da necessità improvvise ed indilazionabili, verificatesi nei servizi di vari Ministeri, il Consiglio dei ministri ha deliberato - giusta la facoltà consentitagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale - di attingere le somme occorrenti al fondo di riserva per le spese impreviste, per un importo complessivo di L. 1.028.000.

Tale somma è ripartita fra i bilanci del tesoro, degli affari esteri, dell'istruzione, dell'interno, delle poste e telegrafi e dell'industria e commercio per le ragioni in appresso sommariamente indicate.

Ministero del tesoro.

L. 35.000 per compensi ai componenti i Comitati di revisione per il controllo della gestione amministrativa e sulla contabilità di varie Amministrazioni dello Stato.

Ministero degli affari esteri.

L. 117.500 per concessione temporanea di maggiori assegni ai funzionari della R. Ambasciata in Washington, in relazione all'aumentato costo della vita in quella capitale.

Ministero dell'istruzione pubblica.

a) L. 140.000 per concessione di un contributo alla Società « Umanitaria » di Milano allo scopo di conferire borse di studio a maestri elementari per il corso di preparazione e di guida agli insegnamenti facoltativi della scuola popolare, e di provvedere ad altre spese inerenti al corso medesimo;

b) L. 25.000 per il mantenimento nei Convitti nazionali di 25 posti gratuiti a beneficio di giovani appartenenti alle nuove provincie;

c) L. 65.000 per maggior sussidio all'Istituto pareggiato « Suor Orsola Benincasa di Napoli »;

d) L. 4000 per lavori urgenti di riparazione ai tetti del palazzo Carignano in Torino.

Ministero dell'interno.

L. 300 000 per provvedimenti occorrenti ai fini di una più intensa difesa sanitaria in rapporto alla minaccia di contagi rivelatisi con carattere persistente in talune regioni del Regno.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

L. 71.500 per indennizzo all'impresa di trasporti postali Pasquale Barinci di Rodi Garganico, a seguito di requisizione del materiale automobilistico di sua pertinenza per l'esercizio della linea Viesti-Apricena.

Ministero dell'industria e del commercio.

a) L. 30.000 per concessione di compensi ai verificatori metrici per il trasporto del materiale tecnico negli uffici temporanei di verificazione periodica;

b) L. 150.000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione del Tourismo e delle Città di acque che sarà tenuta a Monaco (Principato) entro il corrente anno;

c) L. 10.000 per le spese del Comitato d'inchiesta sugli accaparramenti di azioni e gli aumenti di capitale nelle Società anonime, costituito a' termini del R. decreto 29 maggio u. s., n. 670;

d) L. 80.000 per la partecipazione dell'Italia nelle spese per i provvedimenti a garanzia della vita umana sul mare, ai sensi della Convenzione 20 gennaio 1915, approvata dalla Conferenza internazionale di Londra.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza a dare effetto alle indicate prelevazioni.

Il numero 1237 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 è stabilito in L. 10.000.000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire un milione e ventottomila (lire 1,028,000) da assegnarsi ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio medesimo:

Ministero del tesoro.	
Cap. n. 280 (Aggiunto). Compensi ai componenti i Comitati di revisione per il controllo della gestione amministrativa e sulla contabilità di varie Amministrazioni dello Stato . . .	35,000 —
Ministero degli affari esteri.	
Cap. n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero (Spese fisse)	117,500 —
Ministero dell'istruzione pubblica.	
Cap. n. 44. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero, ecc.	140,000 —
Cap. n. 66. Posti gratuiti e semi-gratuiti nei convitti nazionali, ecc.	25,000 —
Cap. n. 136. Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto 15 maggio 1901	65,000 —
Cap. n. 139-*bis* (Di nuova istituzione). Spese per provvedere ad urgenti lavori di riparazione ai tetti del palazzo Carignano in Torino. .	4,000 —
Ministero dell'interno.	
Cap. n. 57. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie	300,000 —
Ministero delle poste e telegrafi.	
Cap. n. 128-IX Indennizzo all'Impresa di trasporti postali Pasquale Barinci di Rodi Garganico per requisizione di automobili eseguita d'ordine del prefetto di Foggia nel luglio 1916, allo scopo di assicurare le comunicazioni sulla linea Viesti-Apricena	71,500 —
Ministero dell'industria e del commercio.	
Cap. n. 85-*bis* (Di nuova istituzione). Spese di ogni genere concernenti il funzionamento del Comitato di inchiesta per gli accaparramenti di azioni e gli aumenti di capitale nelle Società anonime, istituito col R. decreto 29 maggio 1920, n. 670	10,000 —
Cap. n. 86-*bis* (Di nuova istituzione). Spese per compensi straordinari integrativi delle indennità per il trasporto del materiale metrico negli Uffici temporanei di verificazione periodica	30,000 —
Cap. n. 88-VII-*B-3* (Di nuova istituzione). Spese determinate da provvedimenti aventi per fine la sicurezza della vita umana sul mare	80,000 —
Cap. n. 106-*bis* (Aggiunto). Spese di ogni genere per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione del Tourismo e delle Città di acque che sarà tenuta in Monaco nel 1920 e per partecipare al Congresso indetto per lo sviluppo delle stazioni idro-minerali, balnearie, climatiche ed alpine delle nazioni alleate	150,000 —
	1,028,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, il guardasigilli: FERA.

Il numero 1240 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 24 novembre 1919, numero 2163, allegato *F*, che ha aumentato rispettivamente a lire due e 1 a lire dieci le tasse per la vidimazione dei passaporti ed a lire cinque ed a lire dieci le tasse per legalizzazione di firme sugli atti esteri o destinati all'estero;

Attesochè per l'attuazione del suindicato decreto è necessario istituire 6 nuove marche di valore corrispondente alle tasse anzidette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle marche che servono al pagamento della tassa di L. 1,50 e L. 7,50 per vidimazione di passaporti e

di L. 4 e L. 8, per legalizzazione di firme sugli atti esteri o destinati all'estero, stabilite col decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1365, ne sono sostituite altre del prezzo rispettivamente di L. 2, 10, 5, 10, aventi il formato, i disegni ed i colori identici a quelli delle marche ora esistenti, salvo l'indicazione del nuovo valore con le parole: « lire due » - « lire dieci » - « lire cinque » - « lire dieci ».

Art. 2.

La vendita e l'uso delle nuove marche avrà principio a misura che gli uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1241 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la medaglia commemorativa della guerra 1915 918 per il compimento dell'unità d'Italia.

Art. 2

La medaglia, del diametro di 32 mm., verrà fusa col bronzo delle artiglierie tolte al nemico, e sarà conforme al modello, che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

Art. 3.

La medaglia sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Art. 4.

La medaglia sarà portata al lato sinistro del petto, con un nastro di seta della larghezza di 37 mm, formato di 18 righe verticali coi colori della bandiera italiana alternati.

Art. 5.

In luogo della medaglia si potrà portare, nei casi previsti, il solo nastrino.

Art. 6.

La medaglia sarà concessa:

1° ai militari, militarizzati ed assimilati e al personale dei corpi e reparti ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine Militare di Malta, ecc.) che abbiano acquistato diritto al riconoscimento di uno o più anni di campagna nella guerra 1915-918;

2° a quanti altri siano stati autorizzati a fregiarsi del distintivo per le fatiche di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, o abbiano prestato servizio per almeno 4 mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità militari e collaborando direttamente coll'esercito operante.

Art. 7.

Il personale di cui al n. 1 del precedente articolo applicherà sul nastro della medaglia tante fascette di bronzo quanti sono gli anni di campagna che abbia annotati a matricola.

Il personale di cui al n. 2 dello stesso articolo sarà autorizzato ad applicare sul nastro tante fascette, quanti sono gli anni solari nei quali abbia prestato almeno 4 mesi di servizio mobilitato utile agli effetti della concessione del distintivo delle fatiche di guerra.

Su ogni fascetta sarà indicato l'anno cui essa si riferisce.

Al numero di fascette applicate sul nastro corrisponderà, sul nastrino, un uguale numero di stellette d'argento a cinque punte, del diametro di 6 mm.

Art. 8.

Il distintivo per le fatiche di guerra, di cui nel Regio decreto 21 maggio 1916, e l'altro distintivo delle stellette di cui nel decreto Ministeriale 6 aprile 1918, restano sostituiti dalla medaglia commemorativa e dalle stellette e fascette di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono anche ai militari che hanno prestato servizio presso gli eserciti alleati.

Art. 10.

La spesa per la distribuzione della medaglia sarà sostenuta con i fondi inscritti nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per le spese relative alla guerra.

Art. 11.

I ministri della guerra e della marina stabiliranno le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1238. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Massa ad applicare a favore della frazione Marina la tassa di soggiorno e si omologa il relativo regolamento.

N. 1239. Regio decreto 25 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione intitolata « Sala infantile Forcella », con sede nel comune di Pontevico (Brescia), è eretta in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona).

SIRE!

In seguito ad uno sciopero agricolo la Giunta municipale di Albaredo d'Adige ha rassegnato le sue dimissioni, seguite da quelle di tutti i 18 consiglieri ancora in carica.

Non riuscendo possibile comporre la crisi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio l'attuale commissario prefettizio, ed avendo il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 agosto 1920, espresso al riguardo parere favorevole, ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, con cui si provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albaredo di Adige, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Augusto Rigaut de La Langrais, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4424 — Data della ricevuta: 9 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Fiodo Salvatore fu Tommaso (pos. n. 724,581) — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 700 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, settembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Levanto, in provincia di Genova, e Rocca San Casciano, in provincia di Firenze, è stato, con decreti del 13 settembre 1920 e 16 settembre 1920, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 17 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	153 21	New York	23 34
Londra	81 48	Berlino	37 32
Svizzera	377 —	Vienna	10 25
Spagna	—	Praga	—

Oro 323 05

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	
3.50 % netto (1906)	69.13	
3.50 % netto (1902)		
3 % lordo		
5 % netto	73.09	

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.